

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3155

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLINARI, ADDUCE, LUONGO, BOCCIA, POTENZA, LETTIERI

Riconoscimento, promozione e valorizzazione
delle associazioni *pro-loco*

Presentata il 17 settembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le *pro-loco* sono sorte in Italia negli ultimi decenni dell'Ottocento e, come avveniva in altri Paesi europei, hanno assunto le denominazioni più diverse: comitati di cura, società per il concorso dei forestieri, associazioni per il movimento dei forestieri, società di abbellimento, oppure semplicemente PRO.

Il nome *pro-loco* fu in breve tempo generalizzato a tutte le associazioni turistiche locali.

Nel 1962 si costituì l'Unione nazionale *pro-loco* d'Italia (UNPLI) che ottenne nel 1965 l'istituzione dell'albo nazionale delle *pro-loco* presso il Ministero del turismo.

A seguito della soppressione del Ministero del turismo venne cancellato anche l'albo nazionale delle *pro-loco*; molte regioni inserirono le *pro-loco* nella norma-

tiva in materia di promozione turistica, mentre in altre regioni mancano ancora oggi riferimenti normativi specifici.

Le *pro-loco* in Italia sono circa 5.600: il loro compito è quello di rendere più accogliente il soggiorno nel centro in cui operano: in effetti: presso molti comuni, le *pro-loco* svolgono un ruolo essenziale sia nel valorizzare le locali attrattive turistiche e culturali, sia nell'organizzare attività del tempo libero, collaborando con le amministrazioni comunali (nei comuni dove le *pro-loco* non esistono sono le stesse amministrazioni comunali ad agevolare la costituzione).

Si rende qui necessario precisare il collegamento tra i settori del turismo e del tempo libero: i due settori, pur presentando tratti individuali ben distinti, risul-

tano spesso complementari tra loro, poiché gli stessi servizi che si offrono ai residenti possono entrare a pieno titolo nell'offerta turistica di una determinata area e diventare in tale modo efficaci stimoli di richiamo turistico.

Pertanto, se per sviluppo della qualità del tempo libero si intendono le azioni volte a favorire l'accrescimento delle strutture, delle infrastrutture e dei servizi rivolti principalmente alla popolazione residente, aiutandola a conoscere e a vivere più intensamente il proprio ambiente naturale ed umano, che molto spesso ignora o consuma in modo acritico e, a volte, dannoso, si può affermare che attraverso tale politica del tempo libero si realizza anche una vera politica turistica.

Il presente provvedimento persegue la finalità di valorizzare al massimo le intelligenze, la passione per l'ambiente, per la storia, per le tradizioni e la cultura del proprio territorio che i volontari delle *pro-loco* esprimono attraverso una miriade di iniziative locali.

Nello stesso tempo, per formare e realizzare le politiche del turismo e del tempo libero, sono indispensabili capillari collegamenti territoriali; l'ampia diffusione e l'operatività delle *pro-loco* garantiscono alle stesse, quando siano inserite in un quadro legislativo nazionale e adeguatamente sostenute la possibilità di continuare a valorizzare le attrattive naturalistiche, ambientali e culturali locali e, nello stesso tempo, di partecipare, diffondendone la conoscenza anche nelle aree più marginali dello Stato, a programmi regionali, nazionali ed europei (si vedano, ad esempio, i programmi dell'Unione europea per i giovani, per gli anziani, per il tempo libero in generale).

In questo modo si crea un canale informativo dal centro verso la periferia che non mancherà di produrre effetti positivi sulla futura programmazione del settore turistico.

A completamento della visione programmatica esposta si inserisce l'UNPLI, quale indispensabile organismo di sostegno e di coordinamento delle *pro-loco* e di collegamento tra queste e gli enti pubblici,

già da quarant'anni operante al servizio delle *pro-loco*. Tale ruolo, quasi sempre necessario quando ci si deve rapportare con un numero elevato di interlocutori, diviene indispensabile per la natura di totale volontariato che caratterizza le *pro-loco*.

Si tratta di un volontariato che richiede un supporto di conoscenze per ottemperare agli adempimenti normativi necessari alla realizzazione delle attività, nonché un supporto tecnico che garantisca il collegamento con i programmi e i progetti avviati dagli enti pubblici e privati nei settori del turismo e del tempo libero.

Per quanto esposto, nonché al fine di consentire l'attività di indirizzo e di coordinamento, si ritiene necessario prevedere un apposito capitolo di bilancio per la concessione di contributi all'UNPLI.

In sintesi, la *ratio* che ispira la proposta di legge è stata guidata dalla necessità che venga riconosciuta in una legge nazionale la realtà delle *pro-loco*, che è, infatti, una realtà nazionale, e che siano stabilite la natura e le finalità delle medesime *pro-loco*.

Le medesime esigenze si pongono per l'UNPLI, e, pertanto, si prevede il riconoscimento della sua esistenza e del suo ruolo nonché un adeguato finanziamento per la sua attività.

La proposta di legge tiene altresì in considerazione il fatto che la materia del turismo a cui le *pro-loco* principalmente si riferiscono è attualmente di competenza delle regioni: di qui la scelta di non interferire con albi regionali esistenti e di dare al registro nazionale istituito dall'articolo 4 della proposta di legge una rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa in materia che è rimasta e sarà sempre di competenza statale, a partire dalle norme in materia finanziaria e fiscale. Agevolazioni e benefici concessi dallo Stato non possono essere concessi dalle regioni: per questo occorre che sia lo Stato a riconoscere *in primis* le *pro-loco* e l'UNPLI.

Ciò premesso, nel dettaglio si evidenziano — per una migliore comprensione

della proposta di legge — alcuni aspetti generali.

La presente proposta di legge è costituita da 10 articoli.

Articolo 1. La finalità della legge è di riconoscere, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistiche, nelle associazioni *pro-loco* strumenti locali di valorizzazione turistica e del tempo libero. Si delinea la natura delle *pro-loco* (associazione privatistica e senza finalità di lucro) evidenziandone i caratteri democratici della costituzione e della gestione. Inoltre si sottolinea la scelta di usare la terminologia *pro-loco* non accompagnata dalle parole « associazione turistica » per evidenziare da un lato la pluralità dei settori di operatività delle *pro-loco* (sociale, culturale e turistica) e dall'altro per valorizzare — di per sé — il termine universalmente noto ed usato di *pro-loco*. Altresì importante è la situazione che in ogni comune possa operare una sola *pro-loco*, pur prevedendosi la possibilità che — se nello stesso comune esistono realtà diversificate e non sovrapposte — possano esistere ed operare più *pro-loco*.

Articolo 2. La norma individua i compiti e gli obiettivi delle *pro-loco* nel campo del turismo e del tempo libero, da concretizzare con attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale. La definizione a livello statale dei compiti e degli obiettivi di una *pro-loco* appare utile per distinguere le *pro-loco* dalle altre numerosissime organizzazioni di volontariato esistenti in Italia.

Articolo 3. La disposizione riconosce il ruolo dell'UNPLI a sostegno e a coordinamento delle singole *pro-loco* e quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio, evidenziandone i caratteri democratici della costituzione e della gestione.

Articolo 4. L'articolo istituisce il registro nazionale delle *pro-loco*.

Articolo 5. La norma incentiva l'attività delle *pro-loco* con la concessione di bene-

fici fiscali; in tal modo le *pro-loco* potranno essere comprese nei programmi di sviluppo dei settori del turismo, del tempo libero e del volontariato. Inoltre è estremamente importante il fatto che per la prima volta alcuni benefici di natura fiscale e finanziaria vengono riconosciuti alle *pro-loco* senza dovere fare riferimento a provvedimenti legislativi pensati ed attuati per altri soggetti (ad esempio le associazioni sportive dilettantistiche).

Articolo 6. L'articolo prevede la istituzione di una commissione permanente al fine di garantire la possibilità di un dialogo diretto tra l'UNPLI, le *pro-loco* e lo Stato.

Articolo 7. La disposizione prevede un finanziamento annuale all'UNPLI da concedere sulla base di un programma di attività volto all'opera di sostegno alle *pro-loco* per facilitarne l'attuazione delle iniziative e per sostenere il coordinamento e il collegamento delle stesse con le iniziative e i programmi dell'Unione europea nonché per la tenuta e la gestione del registro nazionale.

Articolo 8. La norma prevede l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il contributo a favore dell'UNPLI per la realizzazione dei programmi di attività.

Articolo 9. La norma di carattere transitorio regola il periodo di transizione nelle more dell'istituzione del registro nazionale ai fini del trattamento giuridico e fiscale delle *pro-loco*.

Articolo 10. L'articolo indica la data di entrata in vigore della legge.

Considerata l'importanza della presente proposta di legge, che fa riferimento ad una realtà universalmente diffusa a livello nazionale ma che si traduce in una quotidiana fondamentale opera di utilità sociale in ogni singola regione e provincia, si confida in un'approvazione con un largo consenso da parte del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Riconoscimento e finalità).

1. Lo Stato riconosce, promuove e valorizza le *pro-loco* che, come associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, hanno finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono.

2. La denominazione di *pro-loco* è attribuita alle associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

a) costituzione con atto pubblico;

b) statuto che consenta l'iscrizione a tutti i cittadini del comune nel quale ha sede l'associazione, preveda le finalità di cui al comma 1, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e la pubblicità della gestione e stabilisca che in caso di scioglimento i beni siano devoluti al comune medesimo;

c) svolgimento della propria attività in un comune nel quale non operi un'altra associazione con i medesimi requisiti di cui al presente comma. Qualora in un comune insistano più località o frazioni fortemente caratterizzate e distinte non si applica la presente lettera.

ART. 2.

(Compiti e obiettivi).

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, le *pro-loco*, autonomamente o in collaborazione con enti e associazioni pubblici e privati:

a) promuovono la cultura dell'informazione e dell'accoglienza dei turisti, or-

ganizzano iniziative utili allo sviluppo delle attrattive locali mirate all'incremento del turismo e operano per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;

b) contribuiscono al miglioramento della qualità della vita delle località ove operano;

c) sviluppano attività di carattere sociale e di volontariato;

d) partecipano alla programmazione e alla gestione delle politiche che interessano gli ambiti di attività di cui alle lettere precedenti a livello nazionale, regionale e provinciale.

ART. 3.

*(Unione nazionale pro-loco d'Italia.
Riconoscimento, compiti e obiettivi).*

1. Lo Stato riconosce l'Unione nazionale *pro-loco* d'Italia (UNPLI), nelle sue articolazioni a livello nazionale, regionale e provinciale, sia come organismo di rappresentanza, di tutela, di informazione, di consulenza, di controllo e di assistenza tecnico-amministrativa delle *pro-loco* sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione e alla valorizzazione sociale, culturale e turistica italiane.

2. L'UNPLI è costituita con atto pubblico; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od indiretta, continuativa o occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e di periodici.

3. Lo statuto dell'UNPLI deve consentire l'iscrizione a tutte le *pro-loco* in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, prevedere le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e la pubblicità della gestione e stabilire che in caso di scioglimento dell'UNPLI i beni siano devoluti allo Stato.

4. L'UNPLI rappresenta le *pro-loco* nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici e privati, tutela i diritti e gli

interessi delle *pro-loco* e ne cura l'osservanza dei doveri, controllando la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione nel registro nazionale previsto dall'articolo 4.

ART. 4.

(*Registro nazionale delle pro-loco*).

1. Per favorire il perseguimento delle finalità e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2 è istituito il registro nazionale delle *pro-loco*, di seguito denominato « registro ».

2. Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale dell'UNPLI, che è trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali — Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali.

3. L'iscrizione al registro costituisce condizione necessaria per l'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge e per l'ottenimento di contributi pubblici di qualsiasi natura.

ART. 5.

(*Trattamento giuridico e fiscale delle pro-loco e dell'UNPLI*).

1. All'UNPLI, comprese le sue articolazioni regionali e provinciali, e alle *pro-loco* iscritte al registro si applicano le seguenti disposizioni:

a) la disciplina generale e fiscale nonché le agevolazioni previste dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

b) la non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito e delle imposte indirette, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali:

1) dei proventi realizzati dalle *pro-loco* nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali;

2) dei proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-*bis*, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) la mancata concorrenza alla formazione del reddito, analogamente a quanto avviene per le associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro, dei compensi erogati singolarmente a propri soci o collaboratori per attività connesse agli scopi istituzionali. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio del comune di competenza. Sulla eventuale quota delle indennità, dei rimborsi forfetari di spese, dei premi e dei compensi eccedente l'importo di 10.000 euro annui, i soggetti erogatori devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta alla fonte nella misura fissata dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale ritenuta è operata a titolo d'imposta per la parte imponibile dei redditi in oggetto, calcolata al netto dei primi 10.000 euro esclusi dalla formazione del reddito, non superiore a 40.000 euro, e a titolo di acconto per la parte di redditi eccedente tale importo;

d) l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle loro attività nonché dall'im-

posta sulle trascrizioni per ogni trasferimento a loro beneficio;

e) l'esenzione dall'imposta sugli in-trattenimenti per le attività svolte occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; l'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.

2. Gli obblighi in materia di scritture contabili da adottare, in caso di mancata opzione per il regime previsto dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, e sia adeguatamente rappresentata in un apposito documento finale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della *pro-loco*, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'importo di 1.000.000 di euro, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili. Il citato importo di 1.000.000 di euro è aggiornato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Alle *pro-loco* si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni, ad esclusione delle sanzioni stabilite dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 155 del 1997, nel combinato disposto con l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per quanto concerne l'attività di preparazione e di somministrazione di alimenti e bevande.

4. Il Governo è delegato a adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle agevolazioni fiscali e tributarie nonché dei contributi finanziari a favore delle *pro-loco* e dell'UNPLI.

ART. 6.

(Commissione permanente).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione permanente, presieduta da un rappresentante del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei Ministeri competenti e dell'UNPLI, avente il compito di monitorare lo stato di attuazione della presente legge al fine di formulare pareri e avanzare proposte in merito ad eventuali modifiche alle disposizioni della medesima legge.

ART. 7.

(Finanziamento dell'UNPLI).

1. È concesso annualmente un contributo finanziario all'UNPLI.

2. Il contributo è concesso, nei limiti di un apposito stanziamento previsto nel bilancio dello Stato, per la tenuta del registro e per l'attività istituzionale svolta dall'UNPLI secondo un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle *pro-loco*, migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e provinciali nonché con i programmi dell'Unione europea.

ART. 8.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7 si provvede, attraverso l'istituzione di un apposito capitolo nello stato

di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato « Contributi all'Unione nazionale *pro-loco* d'Italia per la realizzazione dei programmi di attività », mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Norma transitoria).

1. Nelle more dell'istituzione del registro ed esclusivamente per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UNPLI e le *pro-loco* usufruiscono del trattamento giuridico e fiscale di cui all'articolo 5.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0034110